

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 140

a iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Antonini, Marinelli, Bilò,
Cancellieri, Marinangeli, Biondi, Menghi

presentata in data 20 ottobre 2022

**NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel perseguire la transazione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte

del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini di questa legge, si suddividono in:

- 1) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
 - 2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
 - 3) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;
- b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
- c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto.

Art. 3

(Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

- a) Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:
 - 1) i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco;

- 2) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - 3) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
 - 4) zone all'interno dei coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica ai sensi degli articoli 39 e 40 delle NTA del PPAR;
 - 5) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse, storico e/o religioso;
 - 6) zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;
- b) Ambiente:
- 1) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;
 - 2) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate con elementi come elementi areali;
 - 3) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE e ai sensi della legge 6 regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
 - 4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale (Important Bird Areas);
 - 5) le aree caratterizzate da situazione di dissesto e/o rischio idrogeologico nel Piano di assetto idrogeologico (PAI) vigente;
- c) Agricoltura:
- 1) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO.,

produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

- 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
- 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
- 4) aree agricole di particolare pregio, come definite dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, rispetto al contesto paesaggistico-culturale ed individuate ai sensi dell'articolo 6, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Art. 4

(Individuazione degli indicatori di idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
- c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurare la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche, da miniere e cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale;
- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche

o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;

f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l'area perimetrale dell'impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e relativi decreti attuativi.

Art. 5

(Valutazione delle istanze)

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.

2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW, la realizzabilità solo in forma di impianto agrovoltaiico di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

b) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva, l'individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3. Per gli impianti agrovoltaiici di cui al comma 2, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

Art. 6*(Competenze delle Province)*

1. Le Province, sentiti i Comuni interessati ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui al comma 7 dell'articolo 7, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), diffida le Province a provvedere entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Art. 7*(Competenze della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente Commissione assembleare, definisce le linee guida operative che presidono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui a questa legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

3. Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta salva l'applicazione dei criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, in applicazione dei seguenti principi:

- a) considerare nell'ambito della valutazione della sostenibilità dell'intervento, oltre che l'aspetto ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell'intervento;
- b) considerare la potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico, l'estensione della superficie interessata nel suo complesso dall'impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
- c) considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 4;
- d) considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio;
- b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

5. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui al comma 3 dell'articolo 5.

6. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità dell'autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

7. La Giunta regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui a questo articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

Art. 8

(Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti)

1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle fattispecie in cui è ammesso il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale, sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

3. Qualora l'impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l'istanza va presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e della relativa normativa regionale.

4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, oltre al provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, compresa anche l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell'impianto e della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, anche in rapporto alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.

Art. 9

(Norme di salvaguardia)

1. L'istruttoria delle istanze presentate con riferimento alle aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 6, relativo alle aree agricole

di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate in questa legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.

3. Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia stato acquisito, alla data di entrata in vigore di questa legge, il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa sullo stato di attuazione di questa legge predisponendo, a cadenza biennale, una relazione alla Commissione assembleare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione dei dati resi disponibili dai propri enti

strumentali competenti in materia e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.